

N° 5/2015 Acc. Ris
N° 3276/15 EFF



IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Francesco Donato	Presidente
dott.ssa Monica Mastrandrea	Giudice relatore estensore
dott.ssa Teresa Maria Francioso	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (r.g. n. 5/2015) promosso da **M.A.V. 2000 di Marco Aprile & C. s.n.c.**, p.iva 02947080046, corr. in Bra (CN) via Vittorio Emanuele II n. 293 in persona dei soci amministratori, elettivamente domiciliata in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 76 presso lo studio dell'avv. Badellino che la rappresenta e difende con gli avv.ti Gatto e Stella come da delega rilasciata in calce al ricorso.

1 - Con ricorso depositato il 13.7.2015, la M.A.V. 2000 di Marco Aprile & C. s.n.c., ha esposto: di svolgere attività commerciale nell'ambito dell'acquisizione, costruzione, ristrutturazione, gestione, vendita e permuta di beni immobili collocati in Italia e all'estero; di essere imprenditore commerciale fallibile ai sensi e per gli effetti di legge; di trovarsi in stato di crisi ai sensi dell'art. 182 bis l. fall. anche a causa di un forte indebitamento con enti finanziari e fornitori; di aver presentato in data 27.11.2014 davanti al Tribunale in intestazione domanda ai sensi dell'art. 161, 6° co., l. fall.; che nel termine assegnato dal Tribunale e successivamente prorogato su istanza della odierna ricorrente, la stessa non aveva provveduto al deposito del piano e della proposta di concordato a causa del prolungarsi delle trattative con il ceto creditorio e il Tribunale aveva fissato udienza ai sensi dell'art. 162 l. fall.; che all'udienza predetta la società aveva dato atto di aver sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis l. fall.; di aver proceduto alla autentica notarile dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e alla sua pubblicazione nel Registro delle Imprese alla data del 7.7.2015; che i creditori aderenti all'accordo rappresentano l'87,50% dei crediti e quindi dei debiti gravanti complessivamente sulla ricorrente; che l'accordo e il piano di ristrutturazione è stato predisposto unitamente per la M.A.V. 2000 di Marco Aprile & C. s.n.c. e la DUCA 2007 s.r.l. con socio unico stante identità dei soci coinvolti; che la società

MA

debitrice ed i soci metteranno a disposizione dei creditori finanziari e dei fornitori aderenti i rispettivi patrimoni immobiliari per la loro dismissione e/o a garanzia dell'operazione al fine di addivenire al risanamento complessivo delle società mediante l'esecuzione del piano di ristrutturazione nell'arco temporale di 36 mesi dalla data di omologazione dell'accordo.

Il piano e gli accordi di ristrutturazione prevedono in sintesi:

- a) quanto alle banche aderenti: che gli asset immobiliari destinati alla realizzazione del piano verranno dismessi/venduti nel tempo di 36 mesi dall'omologazione dell'accordo, che saranno utilizzati i ricavi derivati dalla locazione di complessi immobiliari siti in Bra (per un ammontare lordo annuo di circa 58.000,00 euro), che verranno concesse ipoteche volontarie a garanzia dell'erogazione di nuova finanza da parte delle banche aderenti finanziatrici; che, in merito ai debiti finanziari rilevati alla data del 24.2.2014, le banche e la MAV 2000 oltre che i soci illimitatamente responsabili hanno previsto una moratoria totale sui debiti a medio e lungo termine con durata pari a 36 mesi dall'omologazione dell'accordo, il rimborso dei debiti mediante dismissione degli immobili in garanzia, l'adeguamento delle quote interessi passivi dei tassi debitori ad un tasso fisso concordato di 2,50% p.a. e il rimborso di interessi passivi contestualmente al rimborso del capitale mediante dismissione degli immobili a garanzia di ciascuna posizione; che, in merito ai debiti finanziari a breve termine rilevati alla data del 24.2.2014, le parti hanno in più concordato il consolidamento dei debiti personali e societari a breve termine mediante concessione di una garanzia ipotecaria su un'immobile libero di proprietà personale dei soci, fermo il rimborso delle quote di interessi e capitale secondo quanto pattuito per i debiti a medio e lungo termine;
- b) quanto ai fornitori aderenti: che la società e i soci illimitatamente responsabili oltre che DUCA 2007 s.r.l. offrano la costituzione di ipoteca volontaria di primo grado, paritaria fra tutti i fornitori, su tre unità immobiliari e tre autorimesse di proprietà del signor Giulio Aprile ad oggi liberi da gravami ed ipoteche; il ricavato della vendita di detti immobili sarà devoluto al pagamento *pro quota* dei crediti vantati dai fornitori aderenti;
- c) i debitori hanno stipulato inoltre con la Banca Regionale Europea s.p.a. un accordo di moratoria complementare all'accordo di ristrutturazione in ragione del quale la predetta banca (creditrice finanziaria) si impegna a sospendere ogni richiesta di pagamento verso i soci per l'intero periodo di durata del piano di ristrutturazione;
- d) i creditori non aderenti verranno pagati integralmente secondo i modi e tempi di legge

Al ricorso sono stati allegati l'Accordo di Ristrutturazione stipulato per scrittura privata con firma autenticata da Notaio Marina Zavattaro di Bra, il Piano di ristrutturazione sopra menzionato,

l'attestazione del Dott. Genero (professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, lett. e, l. fall.) contenente la dichiarazione di indipendenza e tutti i documenti di cui all'art. 161 l. fall.

2 – Osserva il Collegio che in sede di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, sebbene la norma non stabilisca quale sia l'oggetto del controllo del Tribunale, prevale in una parte della dottrina l'opinione secondo cui il potere del giudice non è limitato alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti procedurali, ma anche alla verifica degli aspetti di legalità sostanziale e, in particolare, tra questi, che i soggetti terzi estranei al piano di ristrutturazione, godano della effettiva e reale sicurezza circa il pagamento dei loro crediti.

Il Tribunale in altri termini non può limitarsi a controllare che sia stata depositata la documentazione di cui all'art. 161 l. fall. e la relazione dell'esperto, con prognosi positiva, ma deve scendere a valutare il merito del ricorso, per verificare che sussista il requisito sostanziale dell'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento ai creditori estranei e può giungere, ove ravvisi incompletezze o contraddizioni nella relazione dell'esperto attestatore, a disporre l'acquisizione di ulteriori informazioni, persino una consulenza tecnica d'ufficio (cfr. Trib. Enna, 27.9.2006 Fallimento 2007, 195, nello stesso senso Tribunale di Roma 20 maggio 2010).

La necessità di tali ampi poteri istruttori deriva dallo schema del procedimento di omologa degli accordi di ristrutturazione, che non prevede la presenza di un organo della procedura, il quale abbia il compito di verificare che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la salvaguardia del bene giuridico tutelato, ossia la soluzione dell'indebitamento, mediante il pagamento dei creditori aderenti agli accordi (nei termini ivi previsti) ed il regolare pagamento dei creditori estranei.

La configurazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, come atti di autonomia privata, ossia come dei veri contratti stipulati tra il debitore e i suoi creditori, non può del resto offuscare o far trascurare la rilevanza pubblicistica del relativo procedimento di omologa, che comporta la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive e produce delle deroghe molto rilevanti, in caso di successivo fallimento, al regime generale dell'insolvenza ed in particolare al principio della *par condicio creditorum*, oltre che alle regole del concorso.

3 – Nella fattispecie in esame, gli accordi di ristrutturazione depositati dalla ricorrente consente di valutare, conformemente alle conclusioni dell'attestatore, come attuabile il piano sottostante agli accordi. Il Professionista ha attestato che l'esame dei dati contabili stato condotto secondo le procedure di revisione generalmente accettate e che gli stessi risultano veritieri e rappresentativi della realtà aziendale; ha inoltre verificato il rispetto dei requisiti di legge per la richiesta di omologazione dell'accordo, ed ha attestato che il piano di ristrutturazione consente il riequilibrio

della situazione finanziaria ed assicura il graduale ripianamento dell'esposizione debitoria con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei all'accordo (v. pag. 12 e 51 della relazione) integralmente e nei termini di legge.

Osserva il Collegio che il giudizio di attuabilità degli accordi, formulato dall'attestatore nella parte conclusiva della sua articolata relazione, si basa non su valutazioni astratte e su mere affermazioni teoriche, ma, partendo dalla verifica dell'attendibilità dei dati contabili della società, si fa carico di esaminare tutte le assunzioni sulle quali il Piano è basato, descrivendone il livello di probabilità di avveramento.

In definitiva, l'accordo oggetto del presente procedimento, in assenza di opposizioni e nella presenza di tutti i presupposti di legge, merita di essere omologato per le seguenti considerazioni:

a. dal punto di vista formale, l'accordo stipulato per scrittura privata autenticata da Notaio, risulta depositato contestualmente al ricorso presso il Registro delle Imprese per le finalità previste dall'art. 182 bis l.fall.;

b. dal punto di vista della legalità sostanziale, l'accordo con finalità di continuità imprenditoriale presenta tutti i requisiti richiesti dall'art. 182 bis l.f. in quanto è stato stipulato con oltre il 60% dei creditori come si evince dal testo della norma ed è corredato, come già detto, dalla relazione dell'esperto in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 67, terzo comma, lett. d) l.f., il quale ha dichiarato la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità del piano di risanamento.

Ai sensi dell'articolo 182-quater, commi 1° e 2°, l. fall. sono prededucibili : a) i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 l. fall. o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo di ristrutturazione sia omologato; b) i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell'articolo 182 bis, l. fall. La prededuzione vale anche per i finanziamenti erogati dai soci fino alla concorrenza dell'80% del loro ammontare.

P.Q.M.

Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando sulla domanda di omologazione degli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti ai sensi dell'art. 182 bis, l. fall., proposta da **M.A.V. 2000 di Marco Aprile & C. s.n.c.**, p.iva 02947080046 con atto depositato il 13.7.2015 così provvede: omologa l'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti descritto in premessa.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e pubblicazioni di legge.

Così deciso in Asti all'esito della camera di consiglio del 29.10.2015

Il Presidente

(dott. Francesco Donato)

Francesco Donato

Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il **30 OTT. 2015**
IL CANCELLIERE
Funzionario Giudiziario
LA ROSA CLOTILDE

[Handwritten mark]